

**SEZIONE “INVESTIMENTI E LIQUIDITÀ 2026”
DEL FONDO NUOVO CREDITO PER LE IMPRESE**

- 1) Un'impresa intende presentare domanda a supporto di un'operazione finanziaria finalizzata al pagamento del **canone anticipato di un contratto di leasing** avente ad oggetto l'acquisizione di un bene strumentale funzionale all'attività d'impresa. Tale finalità è ammissibile? Come deve essere considerata, liquidità o Investimenti?

RISPOSTA: L'operazione di riscatto o pagamento dei canoni leasing non è agevolabile con la misura Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026. Il riscatto di un leasing presuppone il mancato rispetto del requisito “nuovo di fabbrica” e il pagamento dei canoni leasing potrebbe non rispettare il requisito circa la realizzazione del progetto entro 12 mesi dalla comunicazione del Soggetto Gestore.

- 2) Si chiede se l'acquisto di automezzi classificati nella categoria **Autocarri** sia ammissibile alle agevolazioni previste dalla misura Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026. Inoltre, si chiede se le imprese che svolgono attività di **Taxi o Autoscuola** possono richiedere il contributo per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, essendo queste il bene strumentale primario per la loro attività.

RISPOSTA: Il divieto di veicoli destinati al trasporto di persone è collegato ad evitare qualsiasi potenziale uso privato di mezzi destinati all'attività di impresa, di conseguenza:

- *Poiché l'art. 54 del CdS definisce come autocarro quei “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle stesse.”, si considerano tali mezzi come ammissibili, rientrando pienamente nel principio espresso dal regolamento;*
- *Nel caso di autoscuole e taxi l'acquisto di autoveicoli è consentito, ad eccezione dell'acquisto di autoveicoli delle autoscuole non utilizzabili dalla propria clientela (ovvero destinati al solo personale interno).*

- 3) Si chiede un chiarimento sul fatto che un'impresa che intende fare un investimento, per il quale ha già versato un acconto, possa chiedere un finanziamento e la relativa domanda di agevolazione **per la parte del progetto ancora da fare e non ancora fatturata/pagata alla data di domanda**. Si riporta esempio numerico: Un'azienda deve fare un investimento di € 150.000. La data della conferma d'ordine è il 20/07/2026. La ditta ha pagato € 30.000 + iva come acconto di cui ha ricevuto la relativa fattura.

La ditta può partecipare al Bando FNC Investimenti e Liquidità, per la parte di investimento non pagata, cioè € 120.000?

RISPOSTA: Con riferimento al regime De Minimis 2831/2023, l'ipotesi risulta ammissibile: è possibile dunque presentare domanda per agevolare la quota parte di investimento non ancora realizzato (emissione e pagamento fatture) ~~alla data di presentazione della domanda~~ alla data di concessione dell'agevolazione da parte del Confidi convenzionato (come aggiornato dal Decreto 396/2026) Mentre, se si accede in Esenzione 651/14, l'ipotesi prospettata non è ammissibile, in considerazione del principio di incentivazione di cui all'art. 6 del Regolamento.

- 4) Si chiede se può essere finanziata una **società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata** neocostituita, attiva e iscritta in camera di commercio in data 09/04/2026. Il finanziamento verrebbe richiesto per opere di ristrutturazione della palestra dove viene svolta l'attività (immobile in affitto).

Tale tipologia di società è ammissibile, in quanto rispondente alla definizione comunitaria di impresa di cui all'allegato 1 (art. 1) al Reg. UE n. 651/2014 e in quanto il bando esclude espressamente solo le associazioni (art. 5 del Regolamento di FNC-INV-LIQ2026).

Le opere di ristrutturazione di un immobile in affitto dove viene svolta l'attività di impresa sono ammissibili nel presupposto che vengano destinate all'ampliamento e/o all'ammodernamento di tali strutture, nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento di FNC-INV-LIQ2026.

- 5) Si chiede se un'azienda artigiana, con attività di elaborazione dati contabili, ditta individuale in regime forfettario, con sede in un locale in **comodato d'uso gratuito** (proprietario genitore), sia ammissibile nel bando per interventi di ristrutturazione locale con lavori di ammodernamento, effettuazione di un bagno (non presente al momento), variazioni disposizioni interni, acquisto pc/software in quanto alla pagina 10 dell'allegato si parla di immobili in locazione

La ratio del regolamento è quella di sostenere anche le spese di ammodernamento delle strutture operative aziendali relative all'immobile utilizzato per l'attività operativa; pertanto, in questo caso il possesso tramite contratto di comodato d'uso gratuito (regolarmente registrato) è equiparabile a quello tramite contratto di locazione. Tuttavia, in relazione al comma 2 dell'art. 1808 del Codice Civile, al solo fine dell'ammissibilità al contributo regionale, il comodatario non potrà richiedere il rimborso delle spese straordinarie al comodante e ciò dovrà essere documentato da scrittura privata tra le parti.

- 6) Si presenta il caso di una ditta individuale che svolge congiuntamente le attività di bar e attività di rivendita di generi di monopolio, ricevitoria e Lotto gestite con contabilità separata e i principali **codici ATECO** dell'impresa sono i seguenti: 47.26.00 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e 56.30.00 – Attività di somministrazione di bevande. Si chiede se sia ammissibile un investimento consistente nell'acquisto di casse automatiche, considerato che l'attività di rivendita di generi di monopolio risulta tra quelle escluse dalla misura, mentre l'attività di bar rientra tra quelle ammissibili, imputando l'investimento all'attività di bar e al relativo codice ATECO 56.30.00.

In considerazione che tale bene oggetto di investimento potrebbe essere utilizzato indistintamente per queste due attività, tale acquisto non è ammissibile.

- 7) Si chiede una delucidazione in merito all'obbligo di avere la **polizza catastrofale (cd. CAT NAT)**. La situazione è la seguente, il finanziamento verrà richiesto dalla società che è proprietaria dell'immobile che non dispone della suddetta polizza ma il locatario dell'immobile (collegato al proprietario) detiene già polizza catastrofale che copre sia l'immobile che il contenuto. A questo punto è sufficiente la polizza del locatario o invece il richiedente del finanziamento deve avere una polizza a lui intestata per poter avere accesso alle agevolazioni previste dal suddetto fondo?

In relazione alla FAQ n. 1 del MIMIT in tema di polizze catastrofali (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>), si chiarisce che "L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni

impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni."

Tuttavia, si ravvisano delle potenziali criticità in merito a spese sostenute su un immobile dall'impresa che non utilizza tale immobile per la propria attività di impresa.

- 8) Si chiede se le agevolazioni previste per il Fondo Nuovo Credito Marche siano o meno compatibili con le agevolazioni previste dalla **legge Sabatini**.

L'art. 7 del Regolamento di FNC-INV-LIQ2026 consente la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento; pertanto, occorre verificare se anche la Legge Sabatini prevede la cumulabilità, nel rispetto dei massimali o delle intensità di aiuto prevista dal Regolamento di Aiuti scelto.

- 9) Si presenta il caso di un'azienda operante nel **settore edile** che mi chiede se il finanziamento con utilizzo dei fondi Nuovo Credito Marche possa essere utilizzato per:

1. Realizzazione abitazioni destinate poi alla vendita
2. Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra su terreno di proprietà della società e rientrante in una comunità energetica.

Le spese in ambito edile devono far riferimento alle strutture operative aziendali, pertanto, la semplice realizzazione di un immobile da rivendere non è ammissibile, mentre lo è ad esempio l'acquisto di un macchinario/mezzo utilizzato nella realizzazione di tale immobile.

La realizzazione di tale impianto sarebbe ammissibile solo a condizione che tale terreno venga utilizzato per l'attività aziendale e che sia destinato all'autoconsumo (per quest'ultimo aspetto si veda la FAQ n. 11).

- 10) Un'impresa che svolge lavori edili ha la sede legale presso il proprio Consulente e non dispone di sedi operative (l'attività viene esercitata nei vari cantieri dislocati sul territorio).

L'impresa intenderebbe accedere alle agevolazioni previste dal Fondo Nuovo Credito per l'acquisto di attrezzature ma, non disponendo di una sede, non è in condizione di stipulare la Polizza catastrofale.

Chiedo cortesemente di conoscere se l'impresa possa comunque beneficiare delle agevolazioni dichiarando che non è tenuta alla stipula della Polizza.

L'impresa può presentare domanda a condizione che presenti una DSAN con la motivazione di tale esenzione dall'obbligo normativo e con la contestuale trasmissione di documentazione attestante (ad esempio, libro cespiti) l'assenza effettiva di beni che avrebbe invece determinato l'obbligatorietà di tale polizza.

11) Si chiedono chiarimenti in merito alla realizzazione di un **impianto fotovoltaico**:

Un'azienda intende installare un impianto fotovoltaico le cui caratteristiche sono le seguenti (si veda il preventivo allegato):

DATI TECNICI	
Produzione annua (kWh)	145.935
Produzione al kWp (ipotizzata)	1.150
Fabbisogno tot. annuo (kWh)	239.831
Energia autoconsumata annua (kWh)	112.726
Media annua di autoconsumo in %	77%
Energia immessa in rete annua (kWh)	33.209

La produzione annua stimata dell'impianto sarà di 145.935 kwh.

Il fabbisogno dell'azienda è di 239.831 kwh.

Siccome la produzione di energia è diurna mentre il suo utilizzo è fondamentalmente notturno, andrà ad immettere in rete 33.209 kwh.

Considerato quanto sopra si ritiene che abbia le caratteristiche per partecipare al bando Fondo Nuovo Credito Investimenti e Liquidità 2026?

L'azienda richiedente come può dimostrare, in sede di domanda, che l'impianto fotovoltaico non eccede l'autoconsumo? Quali documenti presentare?

L'impresa deve fornire documenti tecnici che indichino un fabbisogno totale annuo superiore alla produzione annua stimata e, in caso di potenziale energia immessa in rete, una DSAN in cui spiegare le motivazioni alla base che, come in questo caso, portino a comprendere che l'energia venduta alla rete sia collegata ai periodi di oggettiva inattività operativa dell'impresa.

12) Si chiede se **l'importo minimo del finanziamento agevolato** pari a 36.000 euro sia o meno vincolante nel caso in cui sullo stesso progetto insistano più agevolazioni; più precisamente, si supponga che l'oggetto dell'investimento sia l'acquisto di un autocarro di euro 45.000, agevolato con un incentivo statale di euro 8.000, l'importo del finanziamento agevolato richiedibile dall'impresa risulterebbe pari a euro 32.500 (45.000-4.500-8.000). L'operazione risulterebbe ammissibile qualora l'importo del finanziamento fosse al di sotto della soglia dei 36.000 euro indicati nel Bando alla luce degli ulteriori incentivi presenti sull'investimento?

L'art. 6 del Regolamento FNC-INV-LIQ2026 prevede che l'importo minimo del finanziamento sia pari a € 36.000,00 al netto di ulteriori agevolazioni; pertanto, in questo caso l'operazione non risulterebbe ammissibile.

13) Si chiede se un'impresa con codice ateco ammissibile, possa far richiesta dell'agevolazione in oggetto, in relazione ad una nuova tipologia di attività, anch'essa ammissibile, che verrà implementata con **l'inserimento del codice ateco** corrispondente al termine della realizzazione dell'investimento.

L'impresa in questione sarebbe ammissibile a patto di rispettare il termine di realizzazione del progetto di investimento previsto dall'art. 6 del Regolamento FNC-INV-LIQ2026, ovvero 12 mesi dalla

data di comunicazione da parte del Soggetto Gestore all'impresa della concessione dell'agevolazione.

- 14) Si chiede se sussistano problematiche, legate anche alla provenienza dei fondi stanziati per la misura agevolativa in oggetto, nel caso in cui una srl a socio unico esegua lavori di **ristrutturazione su un immobile** di proprietà del socio unico personalmente e della sorella, detenuto dalla società in virtù di un contratto d'affitto tra i proprietari e la srl; il fatto che il socio unico della società sia anche in parte il proprietario dell'immobile, potrebbe escludere l'ammissibilità della richiesta di agevolazione?

La situazione descritta è ammissibile, perché in ogni caso l'impresa richiedente il contributo sosterrrebbe direttamente le spese relative all'immobile.

- 15) Si chiede se, nelle seguenti casistiche, le spese per investimenti e circolante siano ammissibili all'agevolazione Fnc-inv-liq 2026:

- a) spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa, che si trovi con la prima in una situazione di **collegamento o controllo**;
- b) spese effettuate e/o fatturate all'impresa destinataria finale, dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- c) spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa destinataria finale, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati.

R: Il verificarsi delle situazioni sopra descritte determina l'esclusione delle spese dall'agevolazione Fnc-inv-liq 2026.

- 16) Si chiede se, la spesa ammissibile dal bando "**Partecipazione a fiere e manifestazioni**" debba essere considerata nella quota "investimenti" o nella parte "capitale circolante" ai fini della corretta presentazione del progetto d'investimento.

R: La natura della spesa dipenderà dalla contabilizzazione della stessa; nel caso in cui venga iscritta nel Libro Cespiti potrà essere considerata "investimento", mentre in caso contrario, dovrà essere considerata nella componente del capitale circolante. L'imputazione o meno, verrà verificata in sede di rendicontazione, tramite la consultazione del Libro cespiti prodotto dall'impresa.

- 17) Alla luce della risposta alla Faq n.7, si chiede se le spese sostenute da una **società immobiliare**, in relazione ad investimenti (ristrutturazioni/acquisti arredi, ...) relativi agli immobili detenuti e concessi in locazione, siano ammissibili.

R: Sono ammissibili esclusivamente le spese afferenti all'immobile in cui la società immobiliare svolge realmente la propria attività; risultano pertanto escluse le spese sostenute sugli immobili dati in locazione.

18) Si chiede se siano ammissibili spese sostenute su un **immobile non detenuto al momento** del sostenimento della spesa, ma che entrerà nella disponibilità, tramite regolare contratto, in una fase successiva.

R: Le spese risultano ammissibili, purché vi sia un documento/scrittura privata sottoscritta dalle parti da cui si evinca l'intenzione di procedere successivamente con un contratto formale; in sede di rendicontazione, verrà verificata l'esistenza e la registrazione dell'atto che sancisce la detenzione dell'immobile da parte del soggetto che ha sostenuto le spese.

19) I finanziamento dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento e alla FAQ 2), è subordinato alle condizioni di ammissibilità di seguito elencate:

Furgoni/veicoli commerciali leggeri	- Emissioni dirette per singolo veicolo $\leq 182\text{g CO}_2/\text{km}$ in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24. - Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.																														
Camion/veicoli pesanti (HDV)	- Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli)¹ quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità): <table><tr><th>Descrizione del gruppo</th><th>Gruppo di appartenenza del veicolo</th><th>Sottogruppo di appartenenza del veicolo²</th><th>Valore di riferimento CO₂ (g/tkm)</th></tr><tr><td rowspan="3">Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="3">4</td><td>4 UD</td><td>307.23</td></tr><tr><td>4 RD</td><td>197.16</td></tr><tr><td>4 LH</td><td>105.96</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="2">5</td><td>5 RD</td><td>84.00</td></tr><tr><td>5 LH</td><td>56.60</td></tr><tr><td rowspan="2">Rigidi, assi 6x2</td><td rowspan="2">9</td><td>9 RD</td><td>110.98</td></tr><tr><td>9 LH</td><td>65.16</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 6x2</td><td rowspan="2">10</td><td>10 RD</td><td>83.26</td></tr><tr><td>10 LH</td><td>58.26</td></tr></table> * UD = Consegne urbane (Urban delivery) — RD = Consegne regionali (Regional delivery) — LH = Consegne a lungo raggio (Long haul) - Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili. - Tutti i veicolo pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI²; fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V. - I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo ²	Valore di riferimento CO ₂ (g/tkm)	Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4 UD	307.23	4 RD	197.16	4 LH	105.96	Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5 RD	84.00	5 LH	56.60	Rigidi, assi 6x2	9	9 RD	110.98	9 LH	65.16	Trattori stradali, assi 6x2	10	10 RD	83.26	10 LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo ²	Valore di riferimento CO ₂ (g/tkm)																												
Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4 UD	307.23																												
		4 RD	197.16																												
		4 LH	105.96																												
Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5 RD	84.00																												
		5 LH	56.60																												
Rigidi, assi 6x2	9	9 RD	110.98																												
		9 LH	65.16																												
Trattori stradali, assi 6x2	10	10 RD	83.26																												
		10 LH	58.26																												

¹ [Vehicle Energy Consumption calculation Tool - VECTO \(Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli\) | Azione per il clima \(europa.eu\)](http://Vehicle_Energy_Consumption_calculation_Tool_-_VECTO_(Strumento_per_il_calcolo_del_consumo_di_energia_dei_veicoli)_|_Azione_per_il_clima_(europa.eu))

² Regolamento (UE) n. 582/2011.

A rettifica della FAQ precedente, si riportano le seguenti indicazioni: *in riferimento all'articolo 6 del regolamento operativo del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026, il requisito di basse emissioni per veicoli commerciali può ritenersi soddisfatto caso di automezzi nuovi di fabbrica omologati Euro 6 destinati all'attività d'impresa.*

20) Si chiede un'interpretazione autentica di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento Operativo della misura Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026. In particolare, il passaggio è il seguente: "L'apertura del bando è fissata alle ore 11:00 del 01/09/2026. La domanda di agevolazione, redatta secondo il modello "Domanda di agevolazione del destinatario finale" allegato 1 al presente regolamento, deve essere sottoscritta dall'impresa a partire dal giorno di apertura del bando e presentata al Confidi convenzionato. Allo stesso modo, si precisa che il finanziamento sottostante il progetto di investimento che si intende agevolare deve essere richiesto in data successiva all'apertura dello sportello."

Si chiede dunque di confermare che la richiesta di finanziamento alla Banca e la delibera della Banca possa avere data 09/09/2026 (dopo le ore 11:00).

R: si conferma che la richiesta di finanziamento alla Banca e la delibera della Banca possano avere data 09/09/2026 (dopo le ore 11:00 orario di apertura dello sportello).

21) Si domanda se sia consentito applicare al finanziamento un **tasso di interesse variabile** (ad esempio indicizzato all'Euribor) o se, al contrario, il bando vincoli l'ammissibilità esclusivamente al ricorso al **tasso fisso**.

Il tasso deve essere fisso perché ai fini della corretta determinazione del contributo in conto interessi, il finanziamento deve necessariamente essere assistito da un tasso fisso. L'applicazione di un tasso variabile (ad esempio indicizzato all'Euribor) non consentirebbe infatti di effettuare il calcolo puntuale e definitivo dell'agevolazione, che deve essere determinata ex ante sulla base di un tasso certo e non soggetto a oscillazioni nel tempo, come previsto al paragrafo 1 dell'art. 4 del Reg. UE 2831/2023 (de minimis) e il paragrafo 1 dell'art. 5 del Reg. UE n. 651/2014 (Esenzione), per cui "Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»)."

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, il bando vincola l'utilizzo del tasso fisso.

22) Si chiede conferma che il contributo copra l'intero costo sostenuto dal destinatario finale, che quindi non può essere maggiore di 4.000,00€.

Il paragrafo 2.1.2 del Regolamento stabilisce che "Il contributo prevede un rimborso degli oneri applicati dal Confidi di I grado per un importo massimo complessivo di €4.000,00, con i seguenti requisiti:

- *Rimborso massimo pari allo 0,60% annuo dell'importo nominale della garanzia del Confidi di I grado;*
- *Sono esclusi dal rimborso gli altri oneri applicati dal Confidi di I grado recuperabili dalle imprese, come ad esempio le quote sociali e/o eventuali cauzioni"*

In merito alla interpretazione della relazione tra contributo (di cui al presente paragrafo) e costi sostenibili dall'impresa richiedente, anche al fine di massimizzare il vantaggio all'impresa rispetto a una situazione di mercato quale scopo ultimo di un aiuto pubblico, si conferma l'interpretazione della Regione Marche che il costo sostenuto dal beneficiario (commissioni di garanzia calcolate in funzione del parametro 0,6% e altre oneri, con esclusione dal conteggio di quelli potenzialmente recuperabili) deve risultare interamente coperto dal contributo pubblico e non può eccedere tale valore nella sua determinazione.

Si ritiene tale interpretazione coerente anche con l'attuazione degli strumenti finanziari effettuata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), fondo con il quale si cofinanzia lo strumento Fondo Nuovo Credito Investimenti e Liquidità 2026.